

35629/07

29

UDIENZA PUBBLICA

DEL 11/07/2007

SENTENZA

N. 02049 /2007



Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PAPA ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.MANCINI FRANCO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.IANNIELLO ANTONIO	"	N. 012848/2007
3.Dott.AMOROSO GIOVANNI	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) FRAGAPANE CONCETTA

N. IL 27/06/1974

avverso SENTENZA del 26/10/2006

CORTE APPELLO

di CATANIA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

IANNIELLO ANTONIO

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Saltaro Francesco*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensori Avv. /

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 dicembre 2005, il Tribunale di Catania aveva condannato Concetta Fragapane, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, pena sospesa e la confisca dell'immobile in sequestro, avendola ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 20, comma 1°, lett. b) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, 51, 3° comma del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, 2, 1° e 2° comma e 13, 4, 1° comma e 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1986, 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (come accertato in Catania il 12 febbraio 2002).

Si era trattato della realizzazione di un terrapieno di circa 3000 mq di area e dell'altezza di mt. 2,00 e della costruzione di una recinzione in muratura con pilastri e travi in cemento armato, senza concessione edilizia e in violazione delle disposizioni in materia di costruzioni in cemento armato e in zona sismica.

Il Tribunale aveva altresì accertato la realizzazione da parte dell'imputata di una discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti consistenti in rottami, autoveicoli e parti di essi, pneumatici usati, cassonetti per l'immondizia, rifiuti ferrosi, elettrodomestici dismessi ed altro.

Con sentenza del 26 ottobre 2006, la Corte d'appello di Catania, su appello dell'imputato, ha revocato la confisca dell'immobile in sequestro e disposto la restituzione dello stesso agli aventi diritto, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione il difensore della imputata, deducendone la mancanza e l'illogicità della motivazione e denunciando l'erronea applicazione della legge da parte dei giudici.

Quanto al reato di cui all'art. 51, 3° comma del D. Lgs. n. 22 del 1997 (oggi 256, 3° comma del D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152), la ricorrente deduce che il materiale depositato nell'area di cui aveva la disponibilità non sarebbe qualificabile come rifiuto, trattandosi di moto tipo ape, targate, perfettamente fun-

zionanti e li parcheggiate temporaneamente da Manutencoop, di 40 cassonetti del Comune di Taormina, li custoditi su richiesta dei genitori della imputata titolari dell'impresa Ecolandia che acquistava tali beni dopo la dismissione decisa dal Comune e provvedeva alla ristrutturazione di quelli riutilizzabili.

Il diverso convincimento dei giudici di merito sarebbe fondato, secondo la ricorrente, su mere deduzioni, che non risulterebbero essere state vagliate rigorosamente, ad es. attraverso una consulenza tecnica per accertare se i beni depositati fossero passibili di reimpiego.

Per quanto riguarda poi la costruzione di una recinzione, questa sarebbe stata finalizzata ad evitare che altri scaricasse rifiuti nell'area relativa; tale recinzione, in quanto ricadente in zona agricola, non sarebbe stata subordinata a concessione edilizia.

Mancherebbe inoltre nella sentenza la motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.

In via subordinata, anche per quanto riguarda la continuità e la sistematicità di raccolta dei materiali definiti come rifiuti, la motivazione della sentenza sarebbe, secondo l'imputata, meramente apparente, mancando il riferimento ad una qualche prova di supporto. Per cui la ricorrente avrebbe potuto tutt'al più essere riconosciuta responsabile della fattispecie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 22/97 per omesso controllo sul fondo di propria pertinenza oppure di quella di cui al primo comma dell'art. 51 del medesimo decreto, irrilevante sul piano penale.

Quanto poi ai reati edilizi, la ricorrente deduce che non sarebbe necessaria la concessione edilizia né per la recinzione né per la sopraelevazione con terreno di riporto, alla stregua degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/85.

L'imputata conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.


Il ricorso è manifestamente infondato.

Per quanto concerne il reato edilizio e quelli connessi, se corrisponde a verità che l'art. 6 della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1985 n. 37 esclude dalla necessità di concessione edilizia la "recinzione di fondi rustici", nel caso di specie trattavasi, secondo i giudici di merito, di un'opera ben più complessa, comportante la realizzazione di un terrapieno di rilevanti dimensioni sia in ampiezza che in altezza, quindi recintato e all'interno del quale era depositato il materiale che ha dato luogo alla contestazione di cui all'art. 51, comma 3° del D. Lgs. n. 22/97.

Poiché siffatta opera non rientra tra quelle non subordinate a concessione edilizia secondo la legislazione statale (*cfr.*, per un caso analogo, Cass. 29 settembre 1999 n. 11126) e secondo l'analoga normativa regionale, le censure svolte al riguardo appaiono manifestamente infondate.

Con riguardo infine al reato di cui all'art. 51, 3° comma del D. Lgs. n. 22/97, i giudici hanno accertato l'abbandono nell'area recintata suddetta di circa 100 cassonetti di varia provenienza, di numerose moto-ape, in prevalenza targate ma non in grado di marciare, di una roulotte con targa rotta, di parti meccaniche e di carrozzeria di auto, di un tetto di imbarcazione Pelican, con funi marine e due ancore, di una serie di cancelli, di 60 pannelli in isopan accatastati, ragionevolmente desumendo dallo stato e dalla varietà dei materiali abbandonati la loro qualificazione come rifiuti e il loro smaltimento in discarica non autorizzata.

A fronte di tale congruo accertamento, la ricorrente espone, con riferimento a due soli tipi di materiali (le moto-ape e i cassonetti) e a pretesa esimente, giustificazioni ritenute dalla sentenza impugnata, con giudizio incensurabile in questa sede di legittimità, poco credibili di per se stesse e comunque sostenute da elementi di prova giudicati inattendibili (le dichiarazioni della stessa imputata) o del tutto vaghi e riportanti affermazioni di terzi interessati (le dichiarazioni della persona incaricata di realizzare la recinzione), giustifi-



cazioni che pertanto non incidono minimamente sull'assetto logico della motivazione e sulla sua rispondenza alle risultanze istruttorie.

La manifesta infondatezza delle censure del ricorso ne comporta la dichiarazione di inammissibilità.

L'inammissibilità del ricorso, anche se dovuta, come nel caso in esame, alla manifesta infondatezza dei motivi, preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., in particolare la prescrizione del reato (secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32; recentemente con le puntualizzazioni di cui a Cass. S.U. 22 giugno 2005 n. 23428), che nel caso di specie per il reato sismico sarebbe già maturata (tenuto conto delle sospensioni del decorso della stessa di anni uno e giorni nove) in data 25 febbraio 2006.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese processuali nonché la condanna della ricorrente a pagare in favore della Cassa delle ammende la somma che si ritiene equo determinare in € 1.000,00.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2007

Il Consigliere rel.



Il Presidente

